

PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"

Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

Le nuove procedure del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e l'Agenda per la semplificazione

La semplificazioni in materia edilizia (moduli, norme, sportelli unici per l'edilizia)

La semplificazione delle procedure per le attività di impresa

a cura di Carlo Apponi

**Bari, 26 maggio 2015
Regione Puglia, Via Gentile n. 52**

L' «Agenda per la semplificazione»

I risultati della consultazione telematica (rapporto “**Semplificazione, cosa chiedono i cittadini e le imprese**”) hanno rappresentato la base conoscitiva essenziale per costruire una **nuova politica di semplificazione** e un'**agenda** condivisa tra Governo Regioni ed Enti Locali.

Sulla base di quanto è emerso dalla consultazione online e degli obiettivi di semplificazioni fissati dal Governo il decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, all'art. 24 (**Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard**) dispone che:

- su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **il CdM approva l'Agenda** per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
- le **amministrazioni statali adottano** con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale** per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti;

L' «Agenda per la semplificazione»

- le **PP.AA. regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con accordi o intese**; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;
- **gli accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la **modulistica è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it** ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione;
- le amministrazioni statali, regionali e locali approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**;
- le disposizioni dell'art. 24 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi **statuti e delle relative norme di attuazione**.

L' «Agenda per la semplificazione»

L' **Agenda** individua **cinque settori** strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita quotidiana di un cittadino e di una impresa:

- La **cittadinanza digitale**
- Il **welfare e la salute**
- Il **fisco**
- L' **edilizia**
- L' **impresa**

Per ciascun settore, l'Agenda individua **azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi**.

Viene garantito il **controllo del raggiungimento dei risultati** che saranno resi accessibili on line, anche assicurando il coinvolgimento costante di cittadini e imprese nel monitoraggio della fase attuativa.

Il **Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata** verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo **stato di avanzamento dell'Agenda**.

**Le azioni previste
dall'Agenda per
migliorare il
funzionamento dei SUE**

L' «Agenda per la semplificazione»: L'edilizia: il cronoprogramma

Settore chiave		2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
4. L'edilizia													
4.1	Modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate	✓	✓	✓	✓		✓		✓				
4.2	Operatività dello sportello unico per l'edilizia per ridurre i tempi e gli adempimenti				✓				✓				
4.3	Semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità	✓							✓				
4.4	Verifica delle misure già adottate in edilizia e semplificazione delle procedure preliminari				✓				✓				
4.5	Pianificazione dello sviluppo delle procedure edilizie on line	✓											
4.6	Regolamento edilizio unico	✓			✓								

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione straordinaria [art. 3, co. 1 lett.b)] La **manutenzione straordinaria** ora ricomprende anche il **frazionamento o l'accorpamento** di unità immobiliari con opere e con **aumento di carico urbanistico**, purché non sia modificata la **volumetria complessiva** degli edifici e si mantenga l'originaria **destinazione d'uso**.

Regolamento edilizio unico [art. 4, co. 1-sexies] Il **regolamento edilizio-tipo** sarà adottato con un accordo in sede di Conferenza unificata tra il Governo, le regioni e le autonomie locali ed **indicherà requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza ed al risparmio energetico**, dovrà essere poi adottato dai Comuni nei termini che saranno fissati dall'accordo.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Manutenzione ordinaria [art. 6, co. 1, lett. a)]

La **manutenzione ordinaria** comprende ora anche gli interventi di installazione di **pompe di calore aria-aria** di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW

CILA: manutenzione straordinaria [art. 6, co. 2, lett. a)]

Sono attuati con CILA gli interventi **gli interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'art. 3, co. 1, lett. b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che **non riguardino le parti strutturali** dell'edificio.

CILA: fabbricati adibiti ad esercizio di impresa [art. 6, co. 2, lett. e-bis)]

Le **opere interne ai fabbricati produttivi** sono attuabili con CILA, solo se non riguardano parti strutturali.

CILA: elaborato progettuale e asseverazione [art. 6, co. 4]

Per gli interventi di cui al co. 2, lett. a) ed e-bis), l'interessato trasmette l'**elaborato progettuale e la CILA** nella quale si attesta che **i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti**, che **sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia** e che **non vi è interessamento delle parti strutturali** dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i **dati identificativi dell'impresa** alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

**CIL e CILA:
aggiornamento
catastale
[art. 6, co. 5]**

La **CIL e la CILA** integrata dalla comunicazione di **fine lavori**, è valida anche ai fini **dell'aggiornamento catastale** ed è tempestivamente inoltrata da parte del Comune ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

**CIL e CILA:
controlli
[art. 6, co. 6]**

Alle **Regioni** è demandato di stabilire la **modalità per l'effettuazione dei controlli** (*l'art. 17 co. 2-bis dello sblocca Italia stabilisce che le Regioni devono dare attuazione a questa disposizione entro 60 giorni*)

**CIL e CILA:
sanzioni
[art. 6, co. 7]**

Passa **da € 258 ad € 1.000**, la sanzione pecuniaria per la **mancata presentazione della CIL o della CILA**; è ridotta di due terzi se depositata spontaneamente in corso di esecuzione.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

SCIA

[art. 22 co. 1, 2 e 2-bis]

L'art. 22 è rubricato *“Interventi subordinati a denuncia di inizio attività”* anche se ricomprende al co. 3 gli interventi soggetti a DIA (c.d. Superdia) alternativa al permesso di costruire. Nei co. 1 e 2 è sostituita la dizione DIA con SCIA. Il co. 2-bis dispone che **le varianti non essenziali al permesso di costruire sono realizzate con SCIA da presentare a fine lavori**, fermo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni/atti di assenso prescritti dalle normative di settore e l'obbligo di realizzare i lavori nel rispetto delle prescrizioni della strumentazione urbanistica.

Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante

[art. 23-ter]

Si definisce **mutamento della destinazione d'uso rilevante** ogni forma di utilizzo dell'immobile o di singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, che **comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra le cinque seguenti:**

- 1) residenziale; 2) turistico-ricettiva; 3) produttiva e direzionale;**
- 4) commerciale; 5) rurale.**

La destinazione d'uso di un fabbricato o di unità immobiliari è quella prevalente in termini di superficie utile. **Il cambio d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre ammesso.**

Le Regioni entro il 10 febbraio 2015 adeguano la propria legislazione ai principi della disposizione statale, in mancanza decorso il termine si applica la norma statale.

Sostituzione della DIA con la SCIA

L'espressione **segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la denuncia di inizio attività** ovunque ricorra nel dPR n. 380/2001

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

Nei casi in cui si applica la SCIA, prima della presentazione della segnalazione, **l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.** Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, co. 3, (60 o 120 gg) si applica quanto previsto dal co. 5-bis del medesimo articolo (**se entro tale termine non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi).**

In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, **l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.**

Le disposizioni precedenti, si applicano anche alla CILA di cui all'art. 6, co. 2, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla CILA

All'interno delle **zone omogenee A)** di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968, **e in quelle equipollenti** secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali,

i comuni devono individuare con propria deliberazione

da adottare entro il 30 giugno 2014,

le aree nelle quali non è applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, **la deliberazione è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

Nelle **restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti**, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi **trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.** Nelle more dell'adozione della deliberazione e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la SCIA con modifica della sagoma.

Alcune recenti modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (l. n. 164/2014)

Art. 24, co. 4-bis; Art. 25 co. 5-bis e 5-ter

Il **certificato di agibilità** può essere richiesto anche:

- a) per **singoli edifici o singole porzioni della costruzione**, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) **per singole unità immobiliari**, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Ove **l'interessato non proponga domanda allo sportello unico**, fermo restando l'obbligo di presentazione del: **1) certificato di collaudo statico, 2) certificato di conformità sismica, 3) dichiarazione conformatà barriere architettoniche, 4) parere della ASL, nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione, presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato**, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

- a) **richiesta di accatastamento** dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
- b) **dichiarazione** dell'impresa installatrice che attesta la **conformità** degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.

Le Regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei **controlli**.

I moduli unificati e standardizzati

L'art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevede che:

- il **CdM**, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, **approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017**;
- il **Governo, le Regioni e gli enti locali tramite intese e accordi adottano una modulistica unificata e standardizzata** su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese;
- gli **accordi** sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, **costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale**, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- le amministrazioni precedenti approvano un **piano di informatizzazione delle procedure**.

I moduli unificati e standardizzati

- a) I moduli unificati e semplificati per la **SCIA edilizia** e il **permesso di costruire** (PdC) sono stati approvati con l'accordo siglato il 12 giugno 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali. L'Accordo e i moduli sono stati pubblicati sulla G.U. n. 161 del 14-7-2014 - S.O n. 56.
- b) La Conferenza unificata ha approvato il 18 dicembre 2014 i modelli unici semplificati per la **comunicazione di inizio lavori (CIL)** e la **comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)** per gli interventi di edilizia libera.
- c) La Conferenza Unificata il 26 febbraio 2015 ha approvato l'Intesa sul modello unificato e semplificato per la richiesta dell'**autorizzazione unica ambientale (AUA)** che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali. Entro il 15 giugno le Regioni che non hanno ancora provveduto sono tenute ad adeguare i contenuti del modulo alle specificità regionali

Regione Puglia: I moduli unificati e standardizzati

- 1) Con la **deliberazione di G.R. n. 334 del 7 marzo 2013**, la Regione nell'ottica della semplificazione procedimentale e del miglioramento dell'azione amministrativa, nonché della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e imprese, ha approvato la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi.
- 2) Sulla base di quanto previsto dal **decreto-legge n. 90/2014** (l. n. 114/2014) e ai contenuti degli **Accordi del 12 giugno 2014 e del 18 dicembre 2014**, la Regione ha adottato i modelli unificati, allegati alla **deliberazione di G.R. n. n. 209 del 20 febbraio 2015**.

Interventi di lieve entità

Con il **d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139**, è stato adottato il “*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni*”;

Si sta predisponendo lo **Schema di Regolamento di delegificazione** previsto dall’art. 12 del d.l. n. 83/2014 convertito dalla legge n. 106/2014 e dall’art. 25 del d.l. n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014

Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica: gli interventi e le opere di cui all’Allegato 1 (*opere interne agli edifici, interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio ecc.*);

Interventi soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato: gli interventi ed **opere di lieve entità** elencati nell’Allegato 2 (*interventi di adeguamento alla normativa antisismica, installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione ecc.*)

II RUE e/o il REC

- 1) Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici edilizi;
- 2) **le definizioni uniformi degli interventi edilizi;**
- 3) le procedure uniformi edilizie per quanto attiene ai casi tassativi di attività edilizia libera, ai titoli abilitativi richiesti per le diverse tipologie di intervento, al certificato di conformità edilizia e di agibilità, ecc.;
- 4) **la modulistica edilizia unificata;**
- 5) le modalità di svolgimento dei controlli delle pratiche edilizie;
- 6) **le norme tecniche uniformi cui devono essere conformi le opere edilizie sono solo quelle previste dalla legge e regolamenti statali e regionali;**
- 7) la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica: **principali leggi, regolamenti e norme tecniche, statali e regionali, e atti di coordinamento tecnico, in base ai quali è stata predisposta la modulistica edilizia unificata, in quanto stabiliscono la disciplina, sovraordinata rispetto a quella comunale, valevole su tutto il territorio regionale.**

Dall'approvazione dell'atto di coordinamento secondo il principio di non duplicazione:

- **vengono semplificati i contenuti dei vigenti strumenti di pianificazione**, che non devono più presentare i complessi apparati normativi nei quali sono riprodotte (spesso con modifiche) le citate **normative statali e regionali sovraordinate**;
- vi è l'obbligo per i Comuni di individuare e **dichiarare abrogate, con apposita delibera comunale**, le parti del proprio RUE/REC (e degli altri strumenti comunali) che riproducono tali atti normativi sovraordinati, ovvero che comunque disciplinano le tematiche e materie da essi regolate. **La deliberazione dovrà sostituire le previsioni dei piani con formule di mero rinvio alla normativa vigente in materia.**

Le azioni previste dall'Agenda per migliorare il funzionamento dei SUAP

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

1. Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e Linee guida per agevolare le imprese

La standardizzazione e semplificazione dei modelli utilizzati per le attività d'impresa **agevola l'informatizzazione delle procedure e la trasparenza** nei confronti di cittadini e imprese. Questa azione viene attuata secondo le disposizioni dell'art. 24 del decreto-legge n. 90/2014, che prevede l'adozione previa intesa in conferenza unificata dei moduli unici per la presentazione di istanze, segnalazioni e altre dichiarazioni.

2. Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse

Per **favorire i nuovi investimenti** attraverso attività di semplificazione organizzativa e gestionale verranno sperimentate azioni di integrazione delle strutture amministrative interessate di Regioni, Città metropolitane, enti di aree vasta, Comuni e loro unioni al fine garantire **certezza dei tempi e gestione unitaria delle procedure**.

Per accelerare le procedure autorizzatorie dei progetti complessi soggetti **a valutazione di impatto ambientale (VIA)**, verrà avviato un approfondimento con le amministrazioni interessate, al fine di individuare moduli operativi per il coordinamento del complesso degli atti autorizzativi necessari, tenendo conto delle best practices delle Regioni e degli sportelli unici.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

3. SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti

Va ricordato che il SUAP introdotto dal 1998 (d.lgs. n. 112/1998; d.P.R. n. 447/1998), e previsto per via telematica dal 2010 (d.l. n. 112/2008; d.P.R. n. 160/2010) non è ancora efficacemente operativo su tutto il territorio nazionale. L'azione, in particolare, prevede:

1. la **verifica sistematica sul funzionamento dei SUAP** attraverso una indagine sulla relativa organizzazione, sui livelli di informatizzazione, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e degli atti istruttori, sul livello di soddisfazione dell'utenza, sulla tipologia dei procedimenti;
2. la promozione di **interventi di affiancamento** formativo agli operatori;
3. l'adozione delle **misure necessarie a rimuovere gli ostacoli** alla operatività del SUAP;
4. la promozione del **coordinamento tra le amministrazioni** che intervengono nel procedimento unico;
5. la **valorizzazione del portale www.impresainungiorno.gov.it**, come punto di accesso per la procedura telematica guidata, che consenta di avviare immediatamente il contatto con il SUAP di riferimento e garantisca l'interoperabilità con i sistemi esistenti, in modalità di cooperazione applicativa.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

4. Ricognizione dei procedimenti

Ricognizione dei procedimenti che individua quelli **soggetti a SCIA, a silenzio assenso, a mera comunicazione e quelli per i quali permane il provvedimento espresso**, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 5/2012 e dell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

5. Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa

L'azione consiste nella **semplificazione delle più rilevanti procedure preliminari** all'avvio degli impianti produttivi per conseguire, attraverso interventi normativi di semplificazione e l'adozione di misure organizzative, tecnologiche e amministrative, una drastica riduzione dei tempi.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

6. Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi

L'azione consiste nella individuazione di soluzioni che consentano di semplificare lo svolgimento delle conferenze e in particolare per:

1. **ridurre il numero** di conferenze in presenza;
2. differenziare le **modalità di esame contestuale degli interessi pubblici** in relazione alla complessità delle procedure;
3. **utilizzare la telematica**;
4. **ridurre i tempi**.

7. Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato

Sono previsti i seguenti interventi:

1. **definizione della modulistica per la richiesta di autorizzazione unica ambientale** e delle specifiche di formato e di contenuto per l'interoperabilità dei sistemi informativi per la gestione telematica della procedura;
2. **adeguamento della modulistica** alle specificità regionali;
3. **monitoraggio dell'applicazione dell'AUA**, inclusi i tempi di rilascio della stessa, per individuare le problematiche interpretative nonché le eventuali misure correttive.

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

8. Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali

L'azione mira a completare il percorso avviato con l'AUA **interessando altri fondamentali adempimenti ambientali**, attraverso la realizzazione di **modulistica standardizzata** atta a favorire la digitalizzazione delle procedure e la predisposizione dei sistemi di compilazione on line di istanze ambientali su tutto il territorio nazionale, tenuto conto delle buone pratiche, dei sistemi già operativi e delle opportunità di riuso, nonché delle necessarie caratteristiche di interoperabilità tra i sistemi informativi.

9. Verifica di assoggettabilità alla VIA

È stato adottato il **d.m. 30 marzo 2015** (GU n. 84 del 11-4-2015) previsto dall'art. 15 del d.l. 91/2014 recante le **linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome**, prefigurando un aumento del numero delle suddette procedure, deve essere attuata **una revisione della procedura prevista dall'art. 20** (verifica di assoggettabilità) **del d.lgs 152/2006** volta ad una sua semplificazione ed al recupero della sua reale funzione di «screening».

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: le azioni

10. Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese

Le imprese segnalano da tempo il carico burocratico derivante dai controlli (regole incerte, duplicazioni e assenza di proporzionalità e di coordinamento). Occorre in particolare:

1. la verifica dell'attuazione delle disposizioni in materia di **semplificazione dei controlli**;
2. la **ricognizione delle principali tipologie di controllo** a cui sono assoggettate le imprese;
3. l'individuazione di **misure tecnologiche, organizzative e normative necessarie a semplificare e ridurre gli oneri eccessivi e sproporzionati** gravanti sulle imprese, eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni migliorando al tempo stesso l'efficacia dei controlli.

11. Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione

L'azione prevede molteplici azioni in materia di **sanità veterinaria**, di **sicurezza degli alimenti** (comunicazioni export, registrazione pesticidi, integratori alimentari, prodotti prima infanzia) e **digitalizzazione delle procedure** (ricetta elettronica e tracciabilità dei medicinali veterinari, modello IV informatizzato, banca dati telematica della sperimentazione animale, anagrafe avicola e degli stabilimenti di produzione degli alimenti di origine animale, registrazione medicinali veterinari, pesticidi, integratori alimentari, alimenti prima infanzia, stabilimenti per l'export di alimenti).

L' «Agenda per la semplificazione»: L'impresa: il cronoprogramma

Settore chiave		2015				2016				2017			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
5. L'impresa													
5.1	Modulistica SUAP semplificata e standardizzata e linee guida per agevolare le imprese						☑						
5.2	Azioni per accelerare la gestione delle procedure complesse												☑
5.3	SUAP operativi per ridurre tempi e adempimenti				☑				☑				
5.4	Ricognizione dei procedimenti		☑			☑							
5.5	Semplificazione delle procedure preliminari all'avvio delle attività d'impresa				☑				☑				
5.6	Tagliare i tempi delle procedure e sbloccare le conferenze di servizi				☑								
5.7	Operatività dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico semplificato	☑	☑				☑						
5.8	Modulistica standardizzata per gli adempimenti ambientali						☑		☑				☑
5.9	Verifica di assoggettabilità alla VIA	☑	☑		☑								
5.10	Semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese		☑		☑				☑				☑
5.11	Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti tramite la digitalizzazione												☑

I MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI

☒ Al Comune di _____ ☐ Sportello Unico Attività Produttive ☐ Sportello Unico Edilizia ☐ SCIA ☐ SCIA con richiesta contestuale di atti presupposti Indirizzo _____ PEC / Posta elettronica _____	Pratica edilizia _____ del _____ Protocollo _____
---	---

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

(art. 22 e 23, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 330 - art. 18, l. 7 agosto 1990, n. 241 - artt. 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 180)

DATI DEL TITOLARE

(In caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome e Nome	_____		
codice fiscale	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _		
nato a	_____	prov. _ _	stato _____
nato il	_ _ _ _ _ _ _ _ _		
residente in	_____	prov. _ _	stato _____
Indirizzo	_____	n. _____	C.A.P. _ _ _ _ _
PEC / posta elettronica	_____		
Telefono fisso / cellulare	_____		

c) Qualificazione dell'intervento (*)

che la presente segnalazione riguarda:

- c.1 ☐ attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5¹¹ e 6¹² del d.P.R. n. 160/2010
- c.2 ☐ attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7¹³ del d.P.R. n. 160/2010
- c.3 ☐ interventi di cui all'articolo 22¹⁴, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001
- c.4 ☐ intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37¹⁵, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione, e pertanto si allega
- c.4.1 ☐ la ricevuta di versamento di € 516,00
- c.5 ☐ intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 37¹⁶, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, pertanto si allega:
- c.5.1 ☐ la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia
- c.6 ☐ variante in corso d'opera (art. 22¹⁷, comma 2 e 2-bis, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7 ☐ variazione essenziale (artt. 31¹⁸ e 32¹⁹, d.P.R. n. 380/2001) al/alla:
- c.7.1 ☐ permesso di costruire n. del
- c.7.2 ☐ denuncia di inizio attività n. del
(articolo 22²⁰, comma 3, d.P.R. n. 380/2001)
- c.7.3 ☐ segnalazione cert. di inizio attività n. del
- c.7.4 ☐ titolo unico n. del

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni (*)	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	i), l)	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
☐	☐	Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
	☐	Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	c)	Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del <u>d.P.R. n. 380/2001</u> ovvero se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi

				dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
☐	☐	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	h)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
☐	☐	Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
☐	☐	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
☐	☐	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
	✓	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE		
☐	☐	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori
☐	☐	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
☐	☐	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, **il d.P.R. n. 59/2013**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i **vantaggi**:

- a) minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico;
- b) durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005)** nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** quando tale valutazione **comprende** e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale ai sensi dell'art. 26, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 (**art. 1, c. 2, d.P.R. n. 59/2013**).

Art. 26, c. 4, d.lgs n. 152/2006: «Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale **sostituisce** o **coordina** tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.»

Art. 3, c. 4, d.P.R. n. 59/2013: «Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti**».

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

- a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006;
 - L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di **autorizzazione** agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda (Durata 4 anni).
- b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
 - Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzazione agronomica), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, c. 7, lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) e c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La **comunicazione** deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello **di comunicazione successiva**.
- c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
 - Tale **autorizzazione (durata 15 anni)** alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), cc. 1 e 5, del d.lgs. 152/2006.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del d.lgs. 152/2006;

- Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti (**Parte V, Allegato 4, [Parte I: scarsamente rilevanti], Parte II**), individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione da parte dell'autorità competente.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

- Il c. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo c. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda **il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**)

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992;

- Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere **un'autorizzazione** (art. 9, c.2) alla Regione e **notificare**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) comunicazioni in **materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006.

- L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**. Le attività possono essere intraprese decorsi 90 gg dalla **comunicazione** di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

2. DATI DEL REFERENTE AUA

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

☐ **rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale

☐ **modifica sostanziale** dell'AUA n.____ del _____

☐ **rinnovo** dell'AUA n.____ del _____

☐ **proseguimento senza modifiche** AUA n.____ del _____

DICHARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
(ad es.: scheda A – scarichi)				

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni☐ che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i☐ che l'attività è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente:

☐ che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

☐ che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato l'assoggettabilità del progetto alla VIA ed emesso provvedimento n. _____ del _____

☐ che l'attività non è assoggettata all'AIA ai sensi del Codice dell'ambiente

Si veda ad esempio
l'art. 209 del d.lgs.
n. 152/2006

Si veda ad esempio il d.m. 30 marzo 2015 (G.U. n. 84, 11 aprile 2015): «**Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**»

Titolo III-bis.
L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE,
del d.lgs. n. 152/2006

D.1 Dichiarazioni

**AUTORIZZAZIONE
DI CARATTERE
GENERALE**

che la presente istanza concerne la/e casistica/e di interesse: (*)

- ☐ l'installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- ☐ Il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività già autorizzata ai sensi dell'art. 272 comma 2, del Codice dell'ambiente . come indicato nella parte generale al quadro 6.1 della presente istanza
- ☐ il trasferimento di un impianto/attività esistente precedentemente sito nel Comune di _____
- ☐ l'esercizio di impianto/attività esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo

che l'impianto/stabilimento/attività rientra nel campo di applicazione dell'articolo 272, commi 2 e 3 del Codice dell'ambiente e pertanto richiede di aderire:

- ☐ alla seguente **autorizzazione di carattere generale** prevista da normativa regionale o provinciale:

Attività (*)	Autorità competente	Estremi del provvedimento
<i>(riga da compilare per ciascuna autorizzazione di carattere generale per cui si richiede l'adesione)</i>	l'autorità competente che ha adottato l'autorizzazione di carattere generale di riferimento (Provincia, Regione)	estremi dell'atto (delibera provinciale, regionale) con cui è stata adottata l'autorizzazione generale di riferimento

e **allega** la domanda di adesione secondo i modelli previsti dalla normativa regionale o provinciale sopra richiamata;

- ☐ all'autorizzazione di carattere generale per:

Attività	Allegato di riferimento n° DPR 13 marzo 2013, n. 59 <i>oppure</i> Parte VII, Allegato III alla parte V, d.lgs. n 152/2006 (Pulitintolavanderie a ciclo chiuso)
<i>(riga da compilare per ciascuna attività per cui si richiede di aderire)</i>	Numero dell'allegato tecnico relativo alla specifica attività

dichiara che l'attività viene svolta con un impiego di materie prime: (*)

- ☐ non superiore alla 'soglia massima'
- ☐ superiore alla 'soglia massima'
- ☐ 'soglia massima' non prevista

e **dichiara** che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria fatte salve le eventuali eccezioni previste dalle specifiche normative regionali; che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del del Codice dell'ambiente ; che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs 59/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45-R46-R49 R60-R61. **Dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale** sopra citata e negli specifici allegati tecnici corrispondenti alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa.

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

che l'impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*)

- ☐ rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
- ☐ non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo

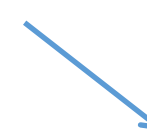
CRITERIO DIFFERENZIALE

E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il criterio differenziale, se applicabile, e che:

- ☐ è stata presentata documentazione di impatto acustico a _____ Prot. N. _____ in data [][][][][][][][][]
- ☐ si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995
- ☐ si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
- ☐ è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data [][][][][][][][][]
- ☐ è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a _____ Prot. N. _____ in data [][][][][][][][][]

d.P.R. 227/2011

**E.3 Attività a bassa rumorosità**

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto (ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):

- ☐ **NON** allega documentazione di impatto acustico

Elenco documentazione allegata

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- ☐ Relazione tecnica
- ☐ Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. fomi, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- ☐ Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- ☐ Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della L. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale